

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA



Regione Umbria

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 27 giugno 2012

*Prezzo € 1,30
(IVA compresa)*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2012, n. 515.

Approvazione delle Modalità applicative per la realizzazione del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale a valere dall'anno scolastico 2012/2013.

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 maggio 2012, n. 515.

Approvazione delle Modalità applicative per la realizzazione del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale a valere dall'anno scolastico 2012/2013.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Vice Presidente Carla Casciari;

Visto il D.Lgs. 17 maggio 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53";

Vista la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 622-624, 628 e 634 "Legge finanziaria 2007", che in particolare ha regolamentato in maniera innovativa le modalità di attuazione dell'obbligo di istruzione;

Visto il D.M. 22 agosto 2007, n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006 n. 296" e in particolare l'art. 1, commi 1 e 3;

Visto il regolamento approvato il 15 marzo 2010 e pubblicato nella *G.U.* il 15 giugno 2010, recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il D.M. del 27 gennaio 2010, n. 9, relativo al modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

Visto l'Accordo siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25 febbraio 2010 per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale;

Visto l'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 e recepito con decreto interministeriale MIUR-MLPS del 15 giugno 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011, dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, c. 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

Viste le Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale regionali e l'offerta sussidiaria degli stessi da parte degli Istituti Professionali di Stato, approvate in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010;

Visto l'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province

autonome di Trento e Bolzano, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs. n. 226/2005;

Visto l'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 19 gennaio 2012;

Vista la DGR n. 56 del 24 gennaio 2011 "Linee guida per gli organici raccordi tra percorsi di istruzione e formazione professionale regionale";

Vista la DGR n. 284 del 28 marzo 2011 "POR FSE 2007-2013, Ob. 2 «Competitività regionale ed Occupazione», Asse III Inclusione Sociale. Realizzazione dell'offerta sussidiaria integrativa rivolta all'ottenimento di una qualifica professionale per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro da parte di soggetti svantaggiati a rischio di devianza giovanile e di drop out. Indirizzi e principi attuativi";

Vista la DGR n. 579 del 7 giugno 2011 avente ad oggetto "Approvazione delle modalità attuative per la realizzazione nell'anno scolastico 2011/2012 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali Statali della Regione Umbria";

Vista la DGR n. 1175 del 17 ottobre 2011 avente ad oggetto "Integrazione delle modalità attuative per la realizzazione nell'anno scolastico 2011/2012 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali Statali della Regione Umbria";

Vista la DGR n. 109 del 6 febbraio 2012 avente ad oggetto "Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale in obbligo di istruzione: determinazioni";

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare le Modalità applicative per la rea-

lizzazione dell'offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'*Allegato A*, parte integrante della presente deliberazione;

3) di approvare lo schema di Accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale di cui all'*Allegato B*, parte integrante della presente deliberazione, per la definizione delle modalità di realizzazione della sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali di Stato, come definite nelle Modalità Applicative di cui al punto 2);

4) di procedere, in attuazione del disposto della DGR n. 109 del 6 febbraio 2012, alla costituzione e nomina del Gruppo di lavoro per la definizione di un disegno di legge regionale sul sistema di Istruzione e Formazione Professionale, previa acquisizione dei nominativi da parte dei soggetti individuati proponendo, quali componenti il suddetto Gruppo:

- il dirigente del Servizio Istruzione, Università e ricerca della Regione Umbria, con il ruolo di coordinatore del Gruppo;
- il responsabile della Sezione II del Servizio Istruzione, Università e ricerca della Regione Umbria;
- 2 rappresentanti della Provincia di Perugia;
- 2 rappresentanti della Provincia di Terni;
- 2 rappresentanti l'Ufficio Scolastico Regionale;
- 2 rappresentanti delle Agenzie formative accreditate per l'obbligo di istruzione.

5) di attivare, al fine di acquisire orientamenti ed indirizzi per la definizione del disegno di legge di cui al punto 4) della presente deliberazione, una fase di concertazione nell'ambito della Conferenza del sistema formativo integrato di cui all'art. 6 della l.r. n. 7 del 15 aprile 2009;

6) di dare atto che per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale saranno destinate le risorse finanziarie del PAR FAS, del Fondo Sociale Europeo e del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali allo scopo utilizzabili;

7) di notificare la presente deliberazione all'Ufficio Scolastico Regionale e alle Province di Perugia e di Terni per gli adempimenti di competenza;

8) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta della Vice Presidente Casciari)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione delle Modalità applicative per la realizzazione del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale a valere dall'anno scolastico 2012/2013.

Con la DGR n. 109 del 6 febbraio 2012, avente ad

oggetto "Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale in obbligo di istruzione: determinazioni", la Giunta regionale ha attuato la messa a regime del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), articolato in un 1° anno di frequenza presso un Istituto professionale in regime di sussidiarietà, in integrazione con le Agenzie formative, fortemente orientato ad acquisire competenze tecnico professionali coerenti con la qualifica da conseguire, seguito da un 2° anno e 3° anno o nel canale dell'Istruzione (presso gli Istituti professionali di Stato per il conseguimento del diploma quinquennale, ma con la possibilità di conseguire una qualifica al termine del 3° anno in regime di sussidiarietà) o nel canale della formazione professionale (presso le Agenzie formative accreditate per il conseguimento di una qualifica al termine del 3° anno).

Si è ritenuto, infatti, che un triennio così articolato sia più rispondente ed efficace a conseguire l'obiettivo di sostenere i giovani in particolari situazioni di disagio, favorendo così una loro maggiore consapevolezza, attraverso un'azione mirata di accompagnamento nel processo di scelta.

Alla realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale secondo il suddetto modello, l'Amministrazione regionale destinerà le risorse finanziarie del PAR FAS, del Fondo Sociale Europeo e del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali allo scopo utilizzabili.

Nella medesima deliberazione la Giunta regionale ha dato mandato al Servizio Istruzione di definire, di concerto con l'Ufficio Scolastico Regionale e le Amministrazioni provinciali di Perugia e di Terni, le Modalità applicative per la realizzazione del modello regionale di IeFP e di procedere, conseguentemente, alla ridefinizione e sottoscrizione dell'Accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale per la definizione delle modalità di realizzazione della sussidiarietà da parte degli Istituti professionali di Stato, come definite nelle Modalità applicative.

Tali Modalità applicative sono state concertate ed approvate dalla Conferenza di Servizio permanente ai sensi del D.Lgs. 112/98 nella riunione dell'8 maggio 2012.

Inoltre, in attuazione del disposto della DGR n. 109 del 6 febbraio 2012 relativamente alla nomina, di un Gruppo di lavoro per la definizione, nel rispetto degli indirizzi e della normativa nazionale ed in coerenza con la L.R. n. 7/2009 sul Sistema Formativo Integrato Regionale, di un disegno di legge regionale sul sistema di Istruzione e Formazione Professionale, propongono, quali componenti il suddetto Gruppo:

- il dirigente del Servizio Istruzione, Università e ricerca della Regione Umbria, con il ruolo di coordinatore del Gruppo;
- il responsabile della Sezione II del Servizio Istruzione, Università e ricerca della Regione Umbria;
- 2 rappresentanti della Provincia di Perugia;
- 2 rappresentanti della Provincia di Terni;
- 2 rappresentanti l'Ufficio Scolastico Regionale;
- 2 rappresentanti delle Agenzie formative accreditate per l'obbligo di istruzione.

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

ALLEGATO A**Modalità applicative per la realizzazione dell'offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale****RIFERIMENTI NORMATIVI**

- D.Lgs. 17 maggio 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53”;
- L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 622-624, 628 e 634 “Legge finanziaria 2007”, che in particolare ha regolamentato in maniera innovativa le modalità di attuazione dell’obbligo di istruzione;
- D.M. 22 agosto 2007, n. 139 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006 n. 296”, e in particolare l’art. 1, commi 1 e 3;
- legge 27.12.2006, n.296, art.1, comma 622, come modificato dall’art.64, comma 4 bis, del decreto legge 25.6.2008, n.112, convertito con modificazioni in legge 6.8.2008, n.133, che prevede l’innalzamento a 10 anni dell’obbligo di istruzione;
- Regolamento approvato il 15/03/2010 e pubblicato sulla G.U. il 15/06/2010, recante norme concernenti il riordino degli Istituti Professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- D.M. del 27 gennaio 2010, n. 9, relativo al modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
- Accordo siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 25/02/2010 per l’adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l’offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale;
- Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 29/04/2010 e recepito con decreto interministeriale MIUR-MLPS del 15/06/2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011, dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 27, c. 2, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226;
- Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale regionali e l’offerta sussidiaria degli stessi da parte degli Istituti Professionali di Stato, approvate in sede di Conferenza Unificata il 16/12/2010;
- Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 27/07/2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D. Lgs n. 226/2005;
- Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 19/1/2012;

- DGR n. 56 del 24/1/2011 “Linee guida per gli organici raccordi tra percorsi di istruzione e formazione professionale regionali e l'offerta sussidiaria da parte degli Istituti professionali di Stato: determinazioni”;
- DGR n. 284 del 28/3/2011 “POR FSE 2007-2013, Ob. 2 “Competitività regionale ed Occupazione”, Asse III Inclusione Sociale. Realizzazione dell’offerta sussidiaria integrativa rivolta all’ottenimento di una qualifica professionale per favorire l’inserimento nel mercato del lavoro da parte di soggetti svantaggiati a rischio di devianza giovanile e di drop out. Indirizzi e principi attuativi”;
- DGR n. 579 del 7/6/2011 avente ad oggetto “Approvazione delle modalità attuative per la realizzazione nell’anno scolastico 2011/2012 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali Statali della Regione Umbria.”
- DGR n. 1175 del 17/10/2011 avente ad oggetto “Integrazione delle modalità attuative per la realizzazione nell’anno scolastico 2011/2012 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali Statali della Regione Umbria
- Regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 5498 del 08/XI/2007 che adotta, ai fini dell’intervento comunitario del Fondo Sociale Europeo realizzato nell’ambito dell’obiettivo “*Competitività regionale e occupazione*” nella Regione Umbria per il periodo di programmazione 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2013, il Programma Operativo identificato al Codice CCI 2007IT052PO013;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 2031 del 03/12/2007 con la quale si è preso atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 5498 del 08/XI/2007 sopra richiamata;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 303 del 26 marzo 2008, avente ad oggetto “*Approvazione definitiva del documento denominato “POR UMBRIA FSE 2007 2013 Obiettivo 2 Competitività Regionale ed Occupazione. D.G.R. n. 183 del 25 febbraio 2008. Approvazione definitiva del documento di indirizzo per l’attuazione degli interventi”*”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1946 del 23 dicembre 2009 avente ad oggetto “*Approvazione definitiva del documento denominato “Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2007 2013 Obiettivo 2 Competitività Regionale ed Occupazione (Decisione Commissione Europea C(2007) 5498 del 8-IX-2007). Indirizzi per l’attuazione degli interventi Biennio 2010-2011”*”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 186 del 8 febbraio 2010 avente ad oggetto “*D.G.R. n. 1946 del 23 dicembre 2009 Approvazione definitiva del documento denominato Programma operativo regionale Fondo Sociale Europeo 2007 2013 Obiettivo 2 Competitività regionale ed occupazione (Decisione Commissione Europea C(2007)5498 del 8-XI-2007). Indirizzi per l’attuazione degli interventi Biennio 2010- 2011. Precisazioni e rettifica tabelle finanziarie*”;
- Asse III Inclusione Sociale del POR FSE 2007-2013 ed in particolare l’Obiettivo specifico “g” *Sviluppare percorsi integrati e migliorare il (re)inserimento lavoratori dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro*”, Attività “*progetti integrati per la riduzione della devianza giovanile e il recupero dei drop out finalizzato all’inserimento lavorativo*”, Categoria di spesa 71.

PREMESSA

Il sistema regionale di IeFP ha preso avvio nell'anno scolastico 2011/2012 con una prima fase di sperimentazione. Con la Deliberazione n. 56 del 24/1/2011, infatti, la Giunta Regionale, a seguito di verifiche tecniche con l'Ufficio Scolastico Regionale e di sostenibilità finanziaria, ha stabilito di avviare un triennio di offerta formativa sussidiaria, ai sensi del Regolamento del 15/03/2010 sul riordino degli Istituti professionali, in osservanza delle Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale regionali e l'offerta sussidiaria degli stessi da parte degli Istituti professionali di Stato, da realizzarsi nell'ambito dell'obbligo scolastico, approvate in Conferenza Unificata il 16/12/2010.

In attuazione delle Linee Guida, il 16/2/2011 la Regione Umbria e l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, hanno sottoscritto un Accordo che regola la realizzazione nell'anno scolastico 2011/2012 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli IPS della Regione Umbria, ai sensi dell'art.2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, scegliendo, tra le modalità di realizzazione previste dalle Linee Guida, la tipologia A – Offerta sussidiaria integrativa.

Tale tipologia, disciplinata nel suddetto Accordo, prevede modalità di integrazione con le Agenzie formative ed a ciò sono state destinate, a titolo di integrazione finanziaria, le risorse del FSE (per un totale di € 1.200.000,00 nell'intero triennio).

Con DGR n. 579 del 7/6/2011, come integrata con successiva DGR n. 1175 del 17/10/2011, sono state adottate le “Modalità attuative per la realizzazione nell'anno scolastico 2011/2012 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali Statali della Regione Umbria”.

Il citato atto prevede che il triennio sperimentale, attivato nell'anno scolastico 2011/2012, verrà portato a conclusione con le modalità ivi definite. Nel frattempo, tuttavia, è proseguito il confronto tra le diverse competenze istituzionali e i diversi soggetti formativi interessati per giungere alla definitiva messa regime del sistema regionale di IeFP **dall'anno scolastico 2012/2013**.

Con la DGR n. 109 del 6/2/2012 la Giunta Regionale ha approvato il modello a regime per la realizzazione dei Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione articolato in un 1° anno di frequenza presso l'Istituto Professionale in regime di sussidiarietà, in integrazione con le Agenzie formative (impianto analogo a quello previsto dalla DGR n. 579/2011 e s.i.), seguito da un 2° anno e 3° anno o nel canale dell'Istruzione (presso gli Istituti Professionali di Stato per il conseguimento del diploma quinquennale, ma con la possibilità di conseguire una qualifica al termine del 3° anno in regime di sussidiarietà) o nel canale della formazione professionale (presso le Agenzie formative accreditate per il conseguimento della qualifica al termine del 3° anno).

CARATTERISTICHE DEI PERCORSI A REGIME DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DI DURATA TRIENNALE

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale sia in regime di sussidiarietà presso gli IPS che presso le Agenzie formative accreditate, si connotano per le seguenti caratteristiche:

- la rispondenza agli standard formativi minimi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche di cui all'Allegato 4 dell'Accordo in Conferenza Unificata Stato-Regioni del 27/7/2011, fatto salvo il riferimento unitario al profilo educativo, culturale e professionale di cui all'art.1 comma 5 ed al relativo Allegato A del D. Lgs. N. 226 del 17/10/2005, nonché ai saperi e alle competenze per l'obbligo di istruzione di cui all'Allegato del Decreto Ministeriale 139/07;
- la rispondenza dei percorsi agli standard formativi delle competenze tecnico professionali comuni a tutti percorsi di IeFP di cui all'Allegato 3 dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010;
- la rispondenza agli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico professionali relative alle 21 figure nazionali di cui all'Allegato 1 dell'Accordo Stato-Regioni 27/7/2011, integrato da quanto disposto dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 16/1/2012;
- il rilascio delle qualifiche triennali da parte della Regione, in base alla propria specifica disciplina, con l'utilizzo del modello di attestato di qualifica regionale di cui all'Allegato 5 dell' dell'Accordo Stato-Regioni 27/7/2011 e del modello per l'attestazione intermedia delle competenze acquisite per gli studenti che interrompono i percorsi di IeFP di cui all'Allegato 6 dell' Accordo Stato-Regioni 27/7/2011;
- la personalizzazione dei percorsi.

ORGANIZZAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI TRIENNALI

L'organizzazione dei percorsi triennali dell'offerta regionale di IeFP si articola in un 1° anno svolto in sussidiarietà presso gli Istituti professionali di Stato in base alla Tipologia A di cui alle Linee Guida nazionali e come già definito dalla DGR n. 579 del 7/6/2011 così come modificata dalla DGR n. 1175 del 17/10/2011 e alla DGR n. 284 del 28/3/2011 "POR FSE 2007-2013, Ob. 2 "Competitività regionale ed Occupazione", Asse III Inclusionione Sociale. Realizzazione dell'offerta sussidiaria integrativa rivolta all'ottenimento di una qualifica professionale per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro da parte di soggetti svantaggiati a rischio di devianza giovanile e di drop out. Indirizzi e principi attuativi".

Gli studenti in uscita dal 1° ciclo di istruzione si iscrivono, quindi all'IPS prescelto in regime di sussidiarietà, individuando la qualifica triennale da conseguire al termine del 3° anno. La realizzazione dell'integrazione tra IPS ed Agenzie formative di cui alla regolamentazione regionale sopra citata, tenuto conto che nel nuovo modello il primo anno è considerato anche come momento di orientamento alla scelta circa la prosecuzione del percorso, avviene entro la quota di flessibilità del 25% per un monte ore massimo pari a 264 ore e secondo le seguenti modalità:

- a) interventi mirati al sostegno motivazionale, all'orientamento, al riorientamento, per una percentuale di ore da svolgere da parte delle Agenzie formative pari al 10% del monte ore complessivo di 264 ore (26 ore circa), rivolti a tutti gli allievi;

- b) interventi di personalizzazione mirati alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica e formativa, all'inserimento lavorativo nonché all'agevolazione dei passaggi degli alunni tra i sistemi, consistenti in azioni formative per il recupero e l'acquisizione delle competenze tecnico professionali rivolti agli allievi a rischio di insuccesso formativo al fine di garantirne la frequenza dei percorsi, da realizzarsi presso le Agenzie formative accreditate con il finanziamento di cui alla DGR n. 284/2011, per il restante numero di 238 ore circa, entro la quota massima di flessibilità prevista.

Al fine di definire e realizzare le modalità di integrazione sopra descritte le Provincie emaneranno appositi Avvisi pubblici per la presentazione delle proposte progettuali di integrazione.

Al termine del 1° anno, già fortemente orientato ad acquisire competenze tecnico professionali coerenti con la qualifica da conseguire, lo studente può proseguire il percorso, in base ad una scelta maturata nel corso dell'anno e orientata e sostenuta per il passaggio fra indirizzi e tipologie di percorsi,

- **nell'IPS** per il conseguimento del diploma quinquennale, con la possibilità di acquisire al termine del 3° anno la qualifica triennale presso lo stesso IPS (senza integrazione con le Agenzie formative)
oppure
- **nel canale della formazione professionale** presso le Agenzie formative accreditate per il conseguimento della qualifica triennale al termine del 3° anno.

La descritta organizzazione dei percorsi di IeFP è volta a facilitare scelte consapevoli ed orientate ed a conseguire l'obiettivo di sostenere i giovani in particolari situazioni di disagio, attraverso un'azione mirata di accompagnamento nel processo di scelta.

PASSAGGI RECIPROCI TRA IL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE E IL SISTEMA DELL'IeFP E PASSAGGI INTERNI AL SISTEMA DELL'IeFP

Al fine di far conseguire il successo formativo al maggior numero di giovani, vengono favoriti e sostenuti i passaggi tra sistemi formativi, nonché la permeabilità dei passaggi tra indirizzi e percorsi.

I percorsi strutturati in un 1° anno in organico raccordo tra IPS e Agenzie formative, hanno, infatti, la finalità di promuovere il successo educativo anche attraverso processi di riorientamento e supporto nelle transizioni.

In base a tale strutturazione, infatti, al termine del primo anno unitario, gli allievi potranno optare per la prosecuzione del triennio presso gli Istituti professionali fino al conseguimento del diploma quinquennale, con la possibilità di acquisire dopo il terzo anno la qualifica professionale prevista dal percorso in sussidiarietà, oppure presso gli Enti accreditati per il rilascio della stessa.

Per consentire la reversibilità delle scelte degli studenti, sarà possibile il passaggio dal primo anno di un Istituto professionale al secondo anno di un Ente accreditato per acquisire una qualifica diversa, purché tale passaggio sia supportato da percorsi di riallineamento ed integrazione delle competenze organizzati dagli Enti accreditati che accolgono gli studenti.

La frequenza dei percorsi triennali di IeFP all'interno degli Istituti Professionali sarà riconosciuta anche per il passaggio al secondo e terzo anno dei percorsi di uguale qualifica

erogati dagli Enti accreditati. In caso di passaggi tra percorsi riferiti a qualifiche differenti, saranno sempre necessarie la valutazione da parte del soggetto formativo che accoglie lo studente e il supporto con percorsi di sostegno e riallineamento.

I passaggi di cui ai commi precedenti potranno essere attivati, dietro richiesta delle famiglie, al termine dell'anno scolastico o durante l'anno, di norma comunque non oltre il primo quadrimestre. In questi casi, l'Istituto professionale e l'Ente accreditato saranno tenuti ad elaborare e porre in essere apposite azioni atte a favorire il passaggio.

La non ammissione alla classe seconda o alla classe terza degli Istituti professionali, secondo le norme contenute nel D.P.R. n.122/09 in materia di valutazione degli alunni, non pregiudicherà la possibilità del passaggio ai percorsi erogati dagli Enti accreditati, anche in funzione dell'assolvimento dell'Obbligo di Istruzione. In tali casi, gli Enti accreditati valuteranno le conoscenze, abilità e competenze acquisite dallo studente e attiveranno, ove necessario, percorsi di riallineamento per il recupero delle competenze.

In caso di passaggio dall'Ente di formazione professionale all'Istituto professionale si applicheranno le disposizioni normative vigenti.

I passaggi interni al Sistema di IeFP devono essere accompagnati dalla certificazione di competenze in itinere che costituisce l'esito di un processo di riconoscimento di competenze al termine di una o più unità formative svolte durante il percorso. Tale riconoscimento dei crediti, tuttavia, è necessario solo se il passaggio all'interno del sistema avviene tra le diverse tipologie di qualifica.

Al fine di prevenire o ridurre il rischio di abbandono scolastico da parte dei ragazzi in obbligo di istruzione, sono previste azioni ed interventi volti a favorire il recupero all'interno dei percorsi di IeFP.

L'attenzione viene rivolta, in particolare, a quei ragazzi di 15 anni che, dopo il conseguimento del titolo conclusivo del 1° ciclo abbiano frequentato un primo anno di scuola secondaria superiore presso Istituti scolastici diversi dagli IPS, siano stati bocciati o abbiano deciso di cambiare tipologia di Istituto, e decidano di inserirsi nei percorsi di IeFP, esprimendo la volontà di assolvere l'obbligo scolastico presso un'Agenzia formativa accreditata.

In presenza di tali condizioni ed in ragione della volontà del ragazzo di accedere ai percorsi di IeFP presso un'Agenzia formativa, quest'ultima, al fine di consentirne l'accesso, dovrà preliminarmente effettuare una verifica delle motivazioni e dei percorsi scolastici svolti attraverso specifiche azioni costituite da:

- bilancio delle competenze formali (di base e tecnico professionali) ed informali possedute;
- individuazione e progettazione di azioni di integrazione delle competenze tecnico professionali corrispondenti alla qualifica scelta non acquisite nel 1° anno realizzato dalla Istituzione Scolastica di provenienza, così da garantire, al termine del percorso, l'acquisizione di tutte le competenze relative alla qualifica da conseguire.

Tali interventi saranno attivabili a partire dall'anno scolastico 2012/2013, nella misura e nei limiti delle risorse disponibili.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI E FINANZIAMENTI

I soggetti ammessi alla realizzazione delle proposte progettuali sono gli IPS dell'Umbria e le Agenzie formative accreditate per l'obbligo formativo in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza Sociale di concerto con il Ministero della

Pubblica Istruzione del 29/11/2007 e che abbiano già realizzato i percorsi triennali per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui all'art.64, comma 4 bis della Legge 6.8.2008, n.133. Nel caso di presentazione della proposta da parte di ATS, tali requisiti devono essere posseduti da tutti i soggetti componenti il raggruppamento.

Con riferimento alla realizzazione del primo anno di IeFP presso l'IPS in sussidiarietà, le proposte progettuali dovranno essere presentate congiuntamente, in risposta a bandi provinciali, tramite la sottoscrizione di un impegno alla realizzazione delle azioni, dalle Agenzie Formative e dagli IPS, e riguardare le Qualifiche autorizzate dall'Accordo tra la Regione Umbria e l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria.

Per il secondo e terzo anno del sistema di IeFP da realizzarsi presso le Agenzie formative, queste dovranno presentare, in risposta a bandi provinciali, le proposte progettuali a valenza biennale.

Per la realizzazione di un triennio di Istruzione e Formazione Professionale secondo il suddetto modello, è prevedibile una spesa complessiva pari a circa € 2.000.000,00, alla quale l'Amministrazione regionale potrà fare fronte utilizzando le risorse finanziarie del PAR FAS, del Fondo Sociale Europeo e del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali allo scopo utilizzabili.

Gli esami conclusivi dei percorsi di IeFP, per il conseguimento dei titoli di qualifica professionale, si svolgeranno sulla base della specifica disciplina definita dalla Regione Umbria, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art.17 - con particolare riferimento al comma 2 - e all'art.20 del Capo III del d.lgs. n. 226/2005.

Per quanto non previsto nelle presenti Modalità Applicative, si rinvia alla normativa nazionale e regionale in materia.

ALLEGATO B



**Regione Umbria
Assessorato
Welfare e Istruzione**

**Ufficio Scolastico Regionale per l'
Umbria**

**Accordo per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli
Istituti Professionali Statali della Regione Umbria, ai sensi dell'art.2, comma 3
del D.P.R. 15 marzo 2010, n.87**

TRA

**LA REGIONE UMBRIA
ASSESSORATO AL WELFARE E ISTRUZIONE E
e
L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA**

VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

VISTA la legge 15.3.1997, n.59;

VISTO il D.P.R. 8.3.1999, n.275, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il d.lgs. 31.3.1998, n.112 e, in particolare, l'art. 138;

VISTO il d.lgs. 15.4.2005, n.76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.53";

VISTO il d.lgs. 17.10.2005, n.226, e successive modificazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art.2 della legge 28 marzo 2003, n.53", con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di istruzione e formazione professionale contenuta nel Capo III;

VISTA la legge 27.12.2006, n.296, art.1, comma 622, come modificato dall'art.64, comma 4 bis, del decreto legge 25.6.2008, n.112, convertito con modificazioni in legge 6.8.2008, n.133, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione;

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22.8.2007, n.139 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art.1, comma 622, della legge 27.12.2006, n.296”, nonché il successivo decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 27.1.2010, n.9, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e della competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

VISTO il decreto legge 31.1.2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2.4.2007, n.40, contenente, all'art.13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1- quinquies, che prevede l'adozione di Linee-guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale;

VISTO l'Accordo sottoscritto in data 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per l'avvio della messa a regime dall'a.s. 2010/2011 dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del d.lgs. n. 226/2005, nonché l'elenco delle 21 figure professionali relative alle qualifiche di durata triennale contenuto nell'Allegato 1 al medesimo Accordo;

VISTO il decreto interministeriale 15 giugno 2010, che ha recepito il citato Accordo 29 aprile 2010;

VISTA l'Intesa 20 marzo 2008 tra Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Ministero della pubblica istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

VISTO il D.P.R. 15.3.2010, n.87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'art.64, comma 4, del decreto legge 25.6.2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n.133, e, in particolare, l'art.2, comma 3, in base al quale gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui all'art.17, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n.226/2005, inclusi nel repertorio nazionale;

VISTA la direttiva del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 28.7.2010, n.65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'art.8, comma 6, del D.P.R. 15.3.2010, n.87;

VISTO il D.P.R. 20.3.2009, n.81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art.64, comma 4, del decreto-legge 25.6.2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n.133;

VISTA l'Intesa in merito all'adozione delle Linee Guida di cui all'art.13, comma 1-quinquies della legge n. 40/2007, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2010, unitamente all'Allegato “A” e alle Tabelle 1, 2 e 3 annessi all'Intesa medesima;

TENUTO CONTO, in particolare, che il Capo II dell'Allegato "A" all'Intesa 16 dicembre 2010 contempla due distinte tipologie di offerta sussidiaria degli istituti professionali: A) offerta sussidiaria integrativa, secondo cui gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali finalizzati all'acquisizione dei diplomi di istruzione professionale, possano conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale di cui all'Accordo 29 aprile 2010, in relazione all'indirizzo di studi frequentato, validi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione; B) offerta sussidiaria complementare, secondo cui gli studenti possono conseguire i titoli di qualifica e di diploma professionale presso gli istituti professionali;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 56 del 24/01/2011 di recepimento delle Linee guida per gli organici raccordi tra percorsi di istruzione e formazione professionale regionali e l'offerta sussidiaria da parte degli Istituti professionali di Stato con la quale si è stabilito di assumere, per la realizzazione della sussidiarietà, la Tipologia A;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 90 del 31/1/2011 relativa al recepimento dell'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato in Conferenza Stato-Regioni ed alla correlazione delle 21 qualifiche con il Repertorio regionale dei profili professionali;

VISTA la DGR n. 109 del 6/2/2012 avente ad oggetto "Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale in obbligo di istruzione: determinazioni";

VISTA la DGR n..... del.....Approvazione delle Modalità applicative per la realizzazione dell'offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità dell'Accordo

1. Il presente Accordo intende favorire lo svolgimento in regime di sussidiarietà, da parte degli istituti professionali statali della Regione Umbria, di un ruolo integrativo rispetto all'offerta degli Organismi formativi accreditati del sistema di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del d.lgs. n. 226/2005, in applicazione dell'art.2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.87 ed in coerenza con il sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale di cui alla DGr n. 109 del 6/2/2012 "Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale in obbligo di istruzione: determinazioni" e della DGR n..... del.....Approvazione delle Modalità applicative per la realizzazione dell'offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale;

Tale sistema regionale si realizza in base alle seguenti modalità: 1° anno di frequenza presso un Istituto Professionale in regime di sussidiarietà, in integrazione con le Agenzie formative seguito da un **2° anno e 3° anno o nel canale dell'Istruzione** (presso gli Istituti Professionali di Stato per il conseguimento del diploma quinquennale, ma con la possibilità di conseguire una qualifica al termine del 3° anno in regime di sussidiarietà) **o nel canale della formazione professionale** (presso le Agenzie formative accreditate per il conseguimento di una qualifica al termine del 3° anno).

2. L'offerta sussidiaria degli Istituti Professionali è finalizzata all'integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, per assicurare il diritto degli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di accedere ai percorsi del secondo ciclo sia nell'istruzione secondaria superiore sia in quelli del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, nell'ottica della prevenzione e del contrasto alla dispersione scolastica.

3. Nell'ambito delle due tipologie di offerta sussidiaria di cui al Capo II dell'Allegato "A" all'Intesa 16 dicembre 2010, le parti confermano quanto già stabilito con l'Accordo per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali Statali della Regione Umbria, ai sensi dell'art.2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.87 circa l'adozione della Tipologia A "**offerta sussidiaria integrativa**", che dovrà consentire, agli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali, di conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale indicati nella Tabella 1 allegata all'Intesa del 16 dicembre 2010, corrispondenti alle 21 qualifiche triennali di cui all'Allegato 1 all'Accordo Stato-Regioni-Province Autonome del 29 aprile 2010, in relazione all'indirizzo di studio frequentato. Il conseguimento della qualifica triennale è valido quale assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione.

4. Ai fini di cui al precedente comma 3, nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa, i Consigli di classe organizzano i curricoli, nella loro autonomia, in modo da consentire, agli studenti interessati, la contemporanea prosecuzione dei percorsi quinquennali, nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 122/2009 in materia di valutazione degli alunni.

5. Per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti Professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'art.5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili:

- personalizzazione dei percorsi, in rapporto alle categorie degli studenti destinatari e a specifici fabbisogni formativi;
- caratterizzazione dell'offerta sul territorio, in rapporto alle esigenze formative del mondo del lavoro;
- determinazione qualitativa dell'organico in relazione ai profili formativi e professionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- riferimento all'ordinamento statale e raccordo con la specifica disciplina regionale del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, da definire con successivo atto legislativo.

Art. 2 – Modalità di attuazione dell'offerta sussidiaria

1. La definizione dell'offerta sussidiaria avviene nell'ambito della programmazione territoriale regionale. La Regione Umbria, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, ha individuato le qualifiche in uscita, la cui attivazione è compatibile con le classi di abilitazione dei docenti disponibili, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

2. Nell'Allegato "A" al presente Accordo, che ne costituisce parte integrante, viene riportato l'elenco completo di tali Istituti, con la indicazione, in corrispondenza di ciascuno di essi, delle figure professionali relative alle qualifiche dei percorsi triennali di cui all'Accordo 29.4.2010 che potranno essere rilasciate, al termine del terzo anno, agli studenti che ne abbiano fatto richiesta.

3. Le modalità di realizzazione dell'offerta sussidiaria integrativa nel 1° anno del sistema regionale di IeFP sono quelle definite nelle Modalità Applicative di cui alla DGR n..... del.....

La realizzazione dell'integrazione tra IPS ed Agenzie formative di cui alla regolamentazione regionale sopra citata, tenuto conto che nel nuovo modello il primo anno è considerato anche come momento di orientamento alla scelta circa la prosecuzione del percorso, avviene entro la

quota di flessibilità del 25% per un monte ore massimo pari a 264 ore e secondo le seguenti modalità:

- a) interventi mirati al sostegno motivazionale, all'orientamento, al riorientamento, per una percentuale di ore da svolgere da parte delle Agenzie formative pari al 10% del monte ore complessivo di 264 ore (26 ore circa), rivolti a tutti gli allievi;
- b) interventi di personalizzazione mirati alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica e formativa, all'inserimento lavorativo nonché all'agevolazione dei passaggi degli alunni tra i sistemi, consistenti in azioni formative per il recupero e l'acquisizione delle competenze tecnico professionali rivolti agli allievi a rischio di insuccesso formativo al fine di garantirne la frequenza dei percorsi, da realizzarsi presso le Agenzie formative accreditate con il finanziamento di cui alla DGR n. 284/2011, per il restante numero di 238 ore circa, entro la quota massima di flessibilità prevista.

Art. 3 - Esami finali e certificazione

1. Gli esami conclusivi dei percorsi di cui al presente Accordo, per il conseguimento dei titoli di qualifica professionale, si svolgeranno sulla base della specifica disciplina dettata dalla Regione Umbria, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art.17 - con particolare riferimento al comma 2 - e all'art.20 del Capo III del d.lgs. n. 226/2005.

2. Gli oneri relativi al presidente di Commissione, ai membri esterni ed agli esperti degli esami di qualifica sono a carico della Regione Umbria.

Art. 4 - Determinazione degli organici

1. L'utilizzo delle dotazioni organiche degli istituti professionali, per la realizzazione dei percorsi di cui al presente Accordo, è consentito nei limiti di cui agli All. A/1 – A/2, Tabella 2 allegata all'Intesa 16.12.2010, nella quale viene riportata la corrispondenza tra gli ambiti formativi di Istruzione e Formazione Professionale e le classi di concorso di ordinamento degli Istituti Professionali.

2. La realizzazione dell'offerta sussidiaria integrativa dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale da parte degli istituti professionali, di cui all'allegato elenco, avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente e delle previsioni del Piano programmatico di cui all'art.64, comma 4 della legge n. 133/2008 e dei conseguenti regolamenti attuativi. In nessun caso la dotazione organica complessiva potrà essere incrementata in conseguenza dell'attivazione di tale offerta sussidiaria.

3. Le classi iniziali degli istituti professionali statali, di cui all'allegato elenco, si costituiscono con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica triennale di Istruzione e Formazione Professionale, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 20.3.2009, n.81. In nessun caso la presenza dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale potrà comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore rispetto a quello derivante dall'applicazione del criterio in precedenza descritto. L'organico dell'istituto è determinato sulla base del numero delle classi istituite e del relativo quadro orario del percorso di studio attivato, compreso quello dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

4. L'organico assegnato alle classi di Istruzione e Formazione Professionale non può essere maggiore di quello attribuito per ogni classe di Istruzione Professionale. Tali classi hanno una composizione qualitativa dell'organico docente e tecnico coerente con gli standard formativi dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, utilizzando le modalità organizzative di cui all'art.5, comma 3, del D.P.R. n. 87/2010.

5. L'organico assegnato agli istituti professionali per le classi di Istruzione e Formazione Professionale non è separato; l'attribuzione del personale a tali classi è effettuata dal dirigente scolastico nell'ambito delle procedure ordinarie che riguardano la generalità delle classi della istituzione scolastica, nel rispetto dell'art.7, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 297/1994.

Art. 6 - Monitoraggio e valutazione

1. I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale erogati dagli istituti professionali statali saranno oggetto di monitoraggio e valutazione, anche ai fini della loro innovazione permanente, da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, del Ministero del lavoro e politiche sociali e della Regione Umbria, che potranno avvalersi anche della collaborazione dell'INVALSI, dell'ANSAS e dell'ISFOL, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione al ruolo istituzionale di ciascuno di essi e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Nell'ambito della valutazione dei percorsi del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, i risultati di apprendimento dei percorsi dell'offerta sussidiaria saranno oggetto di valutazione periodica da parte dell'INVALSI, in accordo con la Regione Umbria.

Art. 7 - Norme finali

1. Il presente Accordo ha validità per l'anno scolastico 2012/2013, nelle more dell'adozione della Legge regionale sul sistema di istruzione e formazione professionale.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa riferimento al contenuto dell'Intesa nazionale 16 dicembre 2010, che qui si intende integralmente richiamata, unitamente all'Allegato "A" e alle Tabelle 1, 2 e 3 annessi all'Intesa medesima.

Letto, confermato e sottoscritto.

Perugia, addì

Per la Regione Umbria

L'Assessore al Welfare e Istruzione

Carla Casciari

**Per l'Ufficio Scolastico Regionale dell'
Umbria**

Il Direttore Generale

Maria Letizia Melina